

CIRCOSCRIZIONE 6 ^
Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla -
Falchera - Rebaudengo -
Villaretto



CITTA' DI TORINO

DELCI6 12 / 2021

27/04/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 6 ^ - Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SALERNO Carlotta, le Consigliere ed i Consiglieri:

ANASTASIA Maurizio	DI PUMPO Alessandro	MANECCHIA Ivo
AVRAMO Alessandro	FESTA Chiara	MARTELLI Isabella
BARBIERI Onofrio	GARCEA Domenico	RUSSO Daniele
BERAUDO Andrea	GIORGITTO Pasquale	SCAGLIOTTI Enrico
CAMBAI Fabio	LANZA Corrado	SCIRETTI Alessandro Ciro
CANGELLI Valter	LEDDA Antonio	ZITO Rocco
CATIZONE Giuseppe	LICARI Numinato	
CECCARELLI Saar	LOMANTO Valerio	
CIAPPINA Valentina	MANCINI Carmela	

In totale, con il Presidente, n. 25 presenti.

Con la partecipazione del Segretario GALLI Antonella.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE LOCALE MUNICIPALE SITO IN STRADA VICINALE ABBADIA DI STURA 9 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE CINOFILA VEGA.

La Presidente Carlotta Salerno a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/7/17, mecc. 2017 02489/10, i.e., è stata approvata l'esternalizzazione della gestione sociale, in regime di convenzione, dell'impianto sportivo comunale sito in Strada Abbadia di Stura 9 denominato "Falchera Vecchia", con relativo schema di bando di gara.

Con determinazione dirigenziale in data 2/3/18, mecc. 2018 41022/89, è stata approvata l'indizione della procedura di gara con pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, conformemente alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nelle parti I e II del succitato D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del giorno 4/05/18, non sono pervenute domande di partecipazione al bando.

Con determinazione dirigenziale in data 14/5/18, mecc. 2018 42265/89, è stata approvata una nuova indizione della procedura di gara con pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, conformemente alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nelle parti I e II del succitato D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del giorno 21/06/18, non sono pervenute domande di partecipazione al bando.

Nelle more della ricerca di una nuova destinazione, rendendosi necessario preservare l'impianto da ulteriori furti, vandalismi e naturale depauperamento da abbandono, con Deliberazione n. mecc. 2020 01142/89 del 27/5/2020 è stata individuata come soluzione rapida ed efficace la concessione gratuita per un periodo limitato a 9 mesi di un locale spogliatoio dell'impianto comunale sito in Strada Vicinale Abbadia di Stura 9, di mq. 82, all'Associazione Sportiva Culturale Cinofila Vega per lo svolgimento di attività di corsi di addestramento cani per conduttori.

Essendo ad oggi non ancora definita la destinazione finale dell'impianto si rende necessario concedere un ulteriore periodo di concessione gratuita di 6 mesi, dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

L'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino dal 25/01/2020 con il n° 4.221.

Pertanto si propone di accogliere la richiesta dell'Associazione Vega, concedendo a titolo gratuito la citata struttura, per il periodo richiesto, in quanto l'attività rientra nei casi di cui al punto B 2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A) dello stesso articolo, del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del 28/1/1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06).

Considerato l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale, quale quella oggetto della presente concessione, per la quale si ribadisce non sussistere, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l'ente pubblico, ma una preminente finalità di

interesse collettivo per l'efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, in particolare la prevenzione del degrado urbano e sociale, l'effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto con notifica del giorno 25/2/2021.

Le utenze a servizio dell'immobile di Strada Vicinale Abbadia di Stura 9, che sono intestate alla Città, sono le seguenti:

- Utenza elettrica: POD IT020E00039880;

- Utenza idrica: codice 0010130763

I locali sono privi di riscaldamento.

La Circostrizione 6 si riserva l'uso del locale per proprie attività e si riserva altresì la facoltà di interrompere e/o sospendere in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all'articolo 8 dello stesso Regolamento n. 186 ed in ogni caso di interesse pubblico.

Il beneficio economico, di Euro 3.385,20 (tremilatrecentottantacinque virgola venti) oltre IVA, è stato calcolato sulla base della Relazione di Perizia della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde - Servizio Valutazioni ai sensi della Legge 537/1993 con nota n° prot. 4319 del 31/3/2015, ed è da intendersi quale contributo che rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014-06210, C.C. del 14/09/2015, esec. dal 28/09/2015, in vigore dal 1 Gennaio 2016. Tale beneficio è stato calcolato a partire dalla valutazione del canone presente nella summenzionata Relazione di Perizia della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde - Servizio Valutazioni considerando esclusivamente gli spazi oggetto della presente concessione. Pertanto il campo di calcio a 11 e la superficie dei locali interessati, ovverosia 82 mq. sui complessivi 315, per un totale di € 564,20 al mese, che rapportato all'intero periodo di concessione di 6 mesi determina il beneficio economico complessivo di € 3.385,20, così come meglio si evince dalla seguente tabella:

Fabbricato	mq	€/mq/mese	€/mese	mq Vega	€/mq/mese Vega
Spogliatoi	315	3,50	1102,50	82	287,00
Alloggio custode	56	4,00	224,00		
Campo calcio a 11 in terra			277,20		277,20
Campo calcetto			123,20		
Totale			1726,90		
Totale Vega					564,20

La concessione avrà la durata di mesi 6 dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione. L'argomento è stato discusso nella riunione della I Commissione di Lavoro del 12/2/2020.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'utilizzo a titolo gratuito all'Associazione Sportiva Culturale Cinofila Vega con sede legale in Beinasco (TO) – via Giambone 17 – Codice Fiscale 95638240010, nella persona del Legale Rappresentante Clemente Violino nato a Torino (TO) il 17/12/1953 c.f. VLNCMN53T17L219E, residente in VIA Giambone 17 a Beinasco (TO), di un locale spogliatoio dell'impianto comunale sito in Strada Vicinale Abbazia di Stura 9 di mq. 82, per mesi 6 dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

La predetta concessione è rilasciata in quanto le attività rientrano nei casi di cui al punto B2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A), del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06).

2. Di rinviare a successivo atto dirigenziale l'approvazione e la stipula della concessione con la suddetta Associazione.

3. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di concessione locale della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e

successive modificazioni (n. mecc.200100839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 20061267/89 del 23/2/06) di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circostrizione deliberate dal Consiglio Circostrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.

4. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.

Si dà atto che:

- l'Associazione Sportiva Culturale Cinofila Vega ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali;
- il contributo concesso rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, e di altri benefici economici n. 373, approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. mecc. 2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016;
- il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e del DUP approvato con deliberazione del C.C. n.mecc. 25/2021 del 25/01/2021, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;
- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio;
- il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.).

Per quanto sopra esposto, il Consiglio, con votazione per appello nominale, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI 25
VOTANTI 25
FAVOREVOLI 25
CONTRARI /
ASTENUTI /

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'utilizzo a titolo gratuito all'Associazione Sportiva Culturale Cinofila Vega con sede legale in Beinasco (TO) – via Giambone 17 – Codice Fiscale 95638240010, nella persona del Legale Rappresentante Clemente Violino nato a Torino (TO) il 17/12/1953 c.f. VLNCMN53T17L219E, residente in VIA Giambone 17 a Beinasco (TO), di un locale spogliatoio dell'impianto comunale sito in Strada Vicinale Abbazia di Stura 9 di mq. 82, per mesi 6 dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

La predetta concessione è rilasciata in quanto le attività rientrano nei casi di cui al punto B2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A), del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circostrizioni" n. 186, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del Regolamento di concessione

locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06).

2. Di rinviare a successivo atto dirigenziale l'approvazione e la stipula della concessione con la suddetta Associazione.
3. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di concessione locale della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc.200100839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 20061267/89 del 23/2/06) di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.

Si dà atto che:

- l'Associazione Sportiva Culturale Cinofila Vega ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali;
- il contributo concesso rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, e di altri benefici economici n. 373, approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. mecc. 2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016;
- il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e del DUP approvato con deliberazione del C.C. n.mecc. 25/2021 del 25/01/2021, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;
- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio;
- il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.).

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione per appello nominale (PRESENTI 25 – VOTANTI 25 – FAVOREVOLI 25) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Carlotta Salerno

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Antonella Galli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. DELCI6-12-2021-All_1-L_122_Vega-signed.pdf



2. DELCI6-12-2021-All_2-RichiestaconcessioneVega2021-signed.pdf

